

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2009, n. 1553

**Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10, articolo 20, comma 6. Fondo di rotazione per l'anticipazione dell'IVA da parte dei Consorzi ASI. Determinazione delle modalità e dei criteri di accesso.**

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, riferisce quanto segue.

1. L'articolo 20, comma 6, della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011) ha istituito un fondo denominato "Fondo di Rotazione per l'anticipazione dell'IVA da parte dei Consorzi ASI".
2. Detto Fondo è destinato ad anticipare il pagamento dell'IVA dovuta dai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale di cui alla Legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale) per la realizzazione e/o il completamento di opere infrastrutturali.
3. L'articolo 20, comma 7, della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10 affida alla Giunta Regionale il compito di disporre le modalità ed i criteri per l'accesso al Fondo.
4. Appare, pertanto, opportuno disciplinare l'accesso al Fondo ed, in tal senso, è stato predisposto il documento allegato denominato "Fondo di Rotazione per l'anticipazione dell'IVA da parte dei Consorzi ASI. Modalità e criteri di accesso", del quale la Vicepresidente relatore dà lettura.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e s.m.i

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio della regionale.

La Vicepresidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a), f) e k) della L.R. n. 7/1997.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione della Vicepresidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area competente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- di approvare la relazione;
- di approvare le Modalità ed i Criteri di accesso al Fondo di rotazione per l'anticipazione dell'IVA da parte dei Consorzi delle Aree per lo Sviluppo Industriale come definiti nel documento allegato, che forma parte integrante del presente atto;
- di disporre che la presente deliberazione sia notificata da parte dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo;
- di disporre la pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**REGIONE PUGLIA**

**Fondo di rotazione per l'anticipazione dell'IVA da parte dei Consorzi  
delle Aree di Sviluppo Industriale. Modalità e Criteri di Accesso**

**§ 1.** L'articolo 20, comma 6, della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011) ha istituito un fondo denominato "Fondo di Rotazione per l'anticipazione dell'IVA da parte dei Consorzi ASI" (d'ora in poi anche *Fondo*).

Detto *Fondo* è destinato ad anticipare il pagamento dell'IVA dovuta dai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale di cui alla Legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale) per la realizzazione e/o il completamento di opere infrastrutturali.

L'articolo 20, comma 7, della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10 affida alla Giunta Regionale il compito di disporre le modalità ed i criteri per l'accesso al *Fondo*.

**§ 2.** Possono fare domanda di accesso alle risorse del *Fondo* i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale della Regione Puglia che, alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10, risultano aver approvato il programma di ripianamento di cui all'articolo 18 comma 5 della Legge Regionale 8 marzo 2007, n. 2.

**§ 3.** I Consorzi che intendono accedere ai benefici del Fondo devono indirizzare – entro il 15 ottobre 2009 - apposita domanda alla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo. Alla domanda devono essere allegati:

- i documenti comprovanti l'osservanza degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 2/2007;
- il piano di risanamento aggiornato alla data del 30 giugno 2009;
- la indicazione delle opere infrastrutturali per le quali si intende ottenere l'anticipazione dell'IVA;
- le modalità di rimborso delle somme richieste in anticipazione e relative garanzie offerte;
- eventuali accertamenti, controlli o contestazioni di qualsiasi natura da parte degli uffici finanziari o altri organi dello stato;

**§ 4.** L'istruttoria della domanda è di competenza dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo. Essa deve accertare se sia dovuta l'IVA sulle opere indicate ed i tempi dei pagamenti.

**§ 5.** Sull'ammissibilità della domanda di accesso al *Fondo* provvede la Giunta Regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica. La deliberazione di ammissione individua le eventuali garanzie cui sottoporre l'accesso al *Fondo*.

In caso di pluralità di domande ammissibili, le risorse disponibili sono ripartite tra le istanze ammesse in proporzione all'entità delle opere infrastrutturali da realizzarsi da parte dei Consorzi, limitatamente a quelle, dotate di copertura finanziaria per la parte imponibile.

**§ 6.** Il Servizio regionale competente provvede alla concessione dell'agevolazione con atto dirigenziale.

L'atto di concessione contiene le condizioni cui è sottoposto il Consorzio per l'accesso al *Fondo* e per il mantenimento della agevolazione. L'atto contiene altresì la disciplina del rimborso, il periodo e la modalità di ammortamento (non superiore a 2 anni), nonché le conseguenze dell'eventuale inadempimento.

L'erogazione dell'agevolazione, in tutto o in parte, potrà essere disposta, su espressa indicazione del Consorzio direttamente alle imprese appaltatrici.

**§ 7.** Il rimborso non è assoggettato ad interessi.

Le somme rimborsate andranno a ripristinare l'entità del *Fondo*.

Il ritardato pagamento del rimborso o delle sue rate determinerà l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento maggiorato di 3 punti percentuali.

**§ 8.** La Regione Puglia, anche mediante soggetto in house providing appositamente convenzionato, può disporre in qualsiasi momento le ispezioni e verifiche ritenute opportune al fine del rispetto della normativa ed il mantenimento delle condizioni che hanno determinato l'erogazione.

**§ 9.** Il fondo di rotazione ha una entità iniziale di euro 2.000.000,00. Mediante apposito stanziamento nel Bilancio di Previsione della Regione, la dotazione potrà essere ulteriormente aumentata.